

### Termini pagamenti PA

Il decreto legislativo del 9 novembre 2012, numero 192, tratta i termini per i pagamenti della pubblica amministrazione intervenendo sul precedente decreto legislativo n. 231, del 9 ottobre 2002.

Procediamo con l'analizzare i punti salienti.

Il decreto si occupa di regolamentare tutti i pagamenti effettuati come corrispettivo verso una transazione commerciale, riferendosi quindi a quei contratti che prevedano la consegna di merci e/o la prestazione di servizi verso il pagamento di un prezzo.

I termini stabiliti per procedere con il pagamento sono individuati in trenta giorni:

- dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Questi termini sono prorogabili, a meno di divenire iniqui, la dove vi sia una pattuizione esplicita tra le parti e la clausola di proroga sia approvata per iscritto dai soggetti coinvolti.

Il termine previsto dalla normativa si raddoppia quando la parte committente interessata sia:

- una impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al d.lgs. 333/03;
- un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria e per il quale questo fine sia riconosciuto.

In riferimento agli eventuali interessi moratori si rileva come la loro decorrenza abbia inizio dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento. La dove sia stato concordato un pagamento a rate e venga meno la liquidazione di una di queste gli interessi saranno conteggiati esclusivamente sugli importi insoluti.

Oltre agli interessi moratori il creditore ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme, costo che ha un minimo forfettario stabilito pari a 40,00 euro.